

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-quater**}
N. 72

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **COLA**)

SULLA

**APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

presso il tribunale di Brescia per il reato di diffamazione aggravata
(proc. n. 3608/00 RGNR — n. 14274/01 RGGIP)

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Brescia (il procedimento n. 3608/00 RGNR-n. 14274/01 RGGIP).

La richiesta si riferisce a un procedimento penale iniziato a carico del deputato Sgarbi in seguito ad una denuncia-querela del dottor Francesco Saverio Borrelli.

I fatti oggetto del procedimento consistono in dichiarazioni rese in un'intervista andata in onda nel corso della trasmissione televisiva « *Fatti e misfatti* » dell'8 dicembre 1999.

Per come risulta dal capo d'imputazione, lo Sgarbi, intervistato da Paolo Liguori, anch'egli chiamato in giudizio dal dottor Borrelli, con riferimento alla carriera del querelante, sosteneva che questi l'avrebbe costruita su una serie di errori giudiziari e che « *quello che stupisce è che la vera azione fascista, come indicava Sciascia per alcune azioni dell'antimafia, viene da questi magistrati. Abbiamo subito un'azione di fascismo reale e l'abbiamo fatta passare per una legittimazione di una democrazia nuova. Certo* ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 14 maggio 2003.

Le affermazioni del deputato Sgarbi sono parse inserirsi nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente al modo di procedere della magistratura e in particolare nella forte critica politica manifestata dal deputato Sgarbi nei confronti dell'operato di taluni magistrati, critica che in molte precedenti occasioni l'Assemblea ha ritenuto insindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (si vedano per esempio — tra i più recenti — i doc. IV-*quater* nn. 155, 157, 161, 162, 168 e 170 della XIII legislatura e n. 4 della XIV). Del resto, che il protagonismo di taluni esponenti dell'ufficio del pubblico ministero sia stato oggetto di ampio dibattito nel nostro Paese non è discutibile. È altresì noto che il problema del ruolo e dei controlli sull'esercizio della pubblica accusa sia oggetto di esame parlamentare nel contesto di diverse proposte di legge in materia di ordinamento giudiziario.

Per tali motivi, la maggioranza dei componenti la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, *relatore*